



SANZIONI PER L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

- ▶ Il Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) stabilisce che "i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché la flora e la fauna;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse (...)" [art. 178 T.U.]
- ▶ Il Comune, cui compete la gestione dei rifiuti, promuove la raccolta differenziata quale strumento obbligatorio per la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, attraverso il loro riutilizzo, reimpiego e riciclaggio, garantendo protezione dell'ambiente e tutela igienico-sanitaria [artt. 181 e 198 T.U.]
- ▶ L'abbandono di rifiuti sulle vie pubbliche e sui siti privati e la gestione dei rifiuti non autorizzata sono vietati e rappresentano un grave rischio igienico-sanitario per la salute e la sicurezza dei cittadini. [artt. 192, 255 e 256 T.U.]
- ▶ La rimozione e il conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati costituiscono, poi, un onere economico non indifferente per il Comune, che si ripercuote inevitabilmente sul livello di tassazione dei cittadini;

SI AVVERTE CHE

- ▶ Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.
- ▶ È, altresì, vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, solidi o liquidi, nelle acque superficiali o sotterranee.

Chiunque viola tali divieti è obbligato a:

- a. rimuovere i rifiuti illecitamente smaltiti;
- b. provvedere al loro recupero e/o avvio allo smaltimento;
- c. ripristinare lo stato dei luoghi nei quali è avvenuto l'abbandono, il deposito o l'immissione.

Tali obblighi sono a carico anche del proprietario dell'area, a cui è imputabile la violazione per dolo o colpa.

- ▶ Gli artt. 255 e 256 del T.U. prevedono le seguenti sanzioni a carico dei trasgressori:

VIOLAZIONE	Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e/o non ingombranti	Abbandono o deposito di rifiuti pericolosi e/o ingombranti	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione
SANZIONE	multa fino a 155 euro	multa fino a 626 euro	(rifiuti non pericolosi) arresto da 3 mesi a 1 anno; multa fino a 26.000 euro (rifiuti pericolosi) arresto da 6 mesi a 2 anni; multa fino a 26.000 euro

Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale vigilano costantemente sul rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti.

Bitonto, 14 gennaio 2009

Il Sindaco
Valla